

INTRODUZIONE

Viviamo in un'epoca in cui le catastrofi ambientali non sono più eventi eccezionali, ma fenomeni sistemici, alimentati da una modernità produttiva che – rispondendo alle incessanti domande del consumo e dello sviluppo economico – fatica a governare le proprie esternalità.

Così dimostra la lunga scia di compromissioni e aggressioni agli ecosistemi che, da decenni, punteggia il panorama europeo e mondiale. A episodi di crimini ambientali contraddistinti da una marcata componente fraudolenta – come nel recente scandalo che ha coinvolto l'azienda scandinava Think Pink, accusata di aver seppellito ed occultato tonnellate di rifiuti in varie aree del paese – si affiancano, con frequenza decisamente maggiore, situazioni che raccontano invece il ben più complesso intreccio tra esigenze produttive, tutela dell'occupazione e fragilità dell'apparato regolatorio. È in quest'ultima categoria che si collocano emblematicamente casi come quello dell'ILVA di Taranto o dell'Eternit di Casale Monferrato, e – in tempi ancor più prossimi – la recente condanna in primo grado dei vertici della Miteni S.p.A. per l'inquinamento da PFAS che ha compromesso irreversibilmente chilometri di falda acquifera veneta.

Contesti in cui il danno ambientale – pur gravissimo – si è sedimentato lentamente nel tempo, frutto di condotte invisibili protrattesi per anni o addirittura decenni, fino a generare esiti ormai fuori controllo. Fenomeni di lungo corso, maturati spesso nell'indifferenza generale e resi possibili da inerzie normative persistenti nonché da un disinteresse latente, se non strutturale, da parte delle autorità pubbliche preposte al controllo. Sotto questo aspetto, si stanno registrando i primi procedimenti penali in cui reati ambientali vengono addebitati perfino agli organi pubblici, in ragione di gravi omissioni nell'esercizio delle loro funzioni: è una sentenza storica quella con cui la CEDU ha condannato il nostro paese per il caso c.d. della Terra dei Fuochi, ritenendo – per la prima volta – uno Stato europeo responsabile per inerzia nella prevenzione di un crimine ambientale.

Tra tutte le forme di aggressioni all'ambiente, la categoria giuridica e concettuale del “disastro ambientale” ne incarna la manifestazione più drammatica e profonda; non solo per le sue conseguenze spesso irreversibili a livello ecologico, ma anche e soprattutto per l'ampiezza e la complessità delle dimensioni umane, sociali ed economiche coinvolte. Esso si traduce in un *vulnus* collettivo che persiste nel tempo, alimentando sensazioni di vulnerabilità e impotenza che superano la mera dimensione materiale del danno.

Nonostante l'eco mediatica e lo sconforto che i disastri trascinano con sé, e nonostante anni di moniti da parte della comunità scientifica, mobilitazioni sociali e dibattiti giuridici, la realtà sembra però inchiodata a una costante ripetizione ciclica: come se ogni nuovo evento non fosse un monito,

ma solo un capitolo in più di una cronaca già annunciata. Il mito del progresso illimitato si infrange con sempre maggiore evidenza contro la ricorrenza crescente – e ormai sistemica – dei danni ambientali, imponendo un urgente e profondo ripensamento dei paradigmi della responsabilità penale.

Questo quadro sconcertante ha progressivamente riservato all'ambiente, un tempo relegato ai margini del diritto positivo, un valore giuridico primario, trasversale e costituzionalmente riconosciuto, come attestano la recente riforma costituzionale (che ha inserito la tutela ambientale tra i principi fondamentali della Carta, anche “nell'interesse delle future generazioni”), la Direttiva UE 1203/2024 sulla tutela dell'ambiente e il Regolamento europeo 1991/2024 sul ripristino della natura.

Sia il legislatore unionale che quello nazionale hanno progressivamente riposto un sempre più marcato affidamento nel diritto penale, inteso quale espressione del massimo disvalore sociale e, conseguentemente, quale strumento idealmente privilegiato per la repressione delle condotte connotate da una maggiore gravità e lesività. Tuttavia, tale paradigma convive con profonde ambiguità – di natura tanto normativa quanto applicativa – che negli ultimi anni hanno impegnato intensamente la dottrina e la giurisprudenza nel tentativo di definirne con chiarezza i contorni e le modalità operative.

La presente tesi di laurea si propone di esplorare, in modo critico e sistematico, il tema del disastro ambientale e quello della responsabilità penale ad esso correlata, affrontando tanto le questioni connesse alla colpevolezza della persona fisica quanto, soprattutto, quelle relative alla responsabilità della persona giuridica, dalla quale nella quasi totalità dei casi hanno origine gli eventi disastrosi.

L'analisi si concentra sulle lacune strutturali, sulle torsioni interpretative e sulle tensioni costituzionali che attraversano questo ambito, interrogandosi non solo sull'efficacia delle disposizioni normative vigenti, ma soprattutto sulla stessa tenuta del diritto penale tradizionale di fronte a fenomeni ambientali di complessità e rilievo collettivo senza precedenti. Il cuore della riflessione si incentra infatti sulla domanda di ricerca circa la reale capacità del diritto penale – in linea con le recenti istanze legislative – di costituire lo strumento più idoneo a tutelare efficacemente l'ambiente e la collettività, nell'interesse delle generazioni presenti e future, o se, al contrario, esso porti con sé criticità e limiti tali da renderlo più spesso uno strumento prevalentemente simbolico, veicolo più di problemi che non di soluzioni.

L'elaborato si articola in cinque capitoli, ognuno dei quali indaga un livello distinto della questione, ma naturalmente connesso agli altri in un disegno unitario.

Il primo capitolo si apre con un'imprescindibile riflessione di fondo sul valore giuridico attribuibile al bene ambiente. L'analisi ripercorre l'evoluzione concettuale e normativa della sua tutela,

attraversando le principali tensioni teoriche tra visioni ecocentriche e antropocentriche, e seguendo il lento passaggio da una disciplina settoriale e frammentaria verso il riconoscimento dell'ambiente quale bene giuridico autonomo, distinto dalla salute pubblica o dal paesaggio. In questo percorso si inserisce la centralità della riforma costituzionale dell'11 febbraio 2022, n. 1, che ha elevato la tutela *de qua* a principio fondamentale della Repubblica, imprimendo una svolta tanto sul piano assiologico quanto sull'interpretazione delle norme penali e civili. Ampio spazio è dedicato, inoltre, al Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006) e alla riforma introdotta con la legge n. 68 del 2015 sugli ecoreati, espressione di un mutamento di rotta del legislatore penale, storicamente restio ad occuparsi in modo organico della tutela ambientale. In questo contesto, si analizza altresì l'interazione tra la normativa penale e la regolazione amministrativa, con particolare attenzione all'utilizzo della normativa extra-codicistica e al ruolo che quest'ultima riveste nella definizione degli standard di diligenza e dei limiti normativi. Infine, l'analisi si estende alle più recenti fonti sovranazionali, in particolare alla Direttiva (UE) 2024/1203, in materia di tutela penale dell'ambiente, e al Regolamento europeo 1991/2024 sul ripristino della natura, valutandone l'effettiva portata applicativa e i relativi riflessi sull'ordinamento interno.

Il secondo capitolo si concentra sull'evoluzione giurisprudenziale e normativa della fattispecie di disastro ambientale. L'analisi prende avvio da un generale inquadramento concettuale del disastro quale evento scaturente da contesti in senso lato "tecnologici". Sul piano normativo, si ripercorrerà l'impiego improprio dall'articolo 434 c.p. – l'"altro disastro" c.d. *innominato* – per giungere al travagliato inserimento dell'art. 452-*quater* nel codice penale ad opera della riforma sugli eco-delitti. Verrà evidenziato come l'originaria lacuna legislativa sia stata colmata da una creativa opera di supplenza giurisprudenziale, mossa senz'altro da legittime esigenze di tutela ma al contempo foriera di un'incertezza applicativa destinata a perdurare. La successiva previsione del disastro ambientale "tipizzato" non solo non pare aver sanato le ambiguità precedenti, ma – in ragione del suo *deficit* descrittivo – ha sollevato nuovi e cruciali nodi interpretativi: dalla reale funzione attribuibile alla clausola di abusività, all'indeterminatezza strutturale dei suoi elementi costitutivi, fino all'anomalo rapporto con il permanente "disastro innominato". Il capitolo si chiude con un breve *excursus* comparatistico, volto a confrontare il modello italiano con quelli di altri ordinamenti europei, evidenziando pregi e limiti delle rispettive scelte di politica criminale.

Con il capitolo terzo si entra nel cuore della materia, connotata da saperi eterogenei e spesso conflittuali, interrogandosi sulle possibili scelte legislative compatibili con questo variegato intreccio di interessi e beni coinvolti: tra reati di evento o di pericolo, limiti soglia e soprattutto la portata da assegnare all'emergente principio di precauzione. La seconda parte del capitolo affronta poi il fulcro delle difficoltà applicative della fattispecie, ossia i profili critici dell'imputazione: la

definizione degli elementi oggettivi del reato di disastro, la declinazione psichica dei profili di partecipazione alla condotta (con un particolare *focus* sull'errata formula dell'“accettazione del rischio” colorata da dolo eventuale, tipica in questi addebiti di responsabilità), e il cruciale interrogativo riguardante la collocazione temporale del momento commissivo del reato, nelle varie ricostruzioni via via elaborate. Lo studio si confronta inoltre con una rassegna giurisprudenziale dei più noti precedenti italiani (ILVA di Taranto ed Eternit di Casale Monferrato *in primis*), al fine di esaminare la tenuta – nella materia *de qua* – dei principi fondanti l'intervento penalistico: legalità e suoi corollari, tipicità e offensività. Si evidenzia così la tensione tra la necessità di una tutela anticipata e il rischio di incriminazioni sproporzionate, prive di una reale offensività. Gli stessi precedenti giurisprudenziali consentono poi di approfondire il momento più delicato di questi accertamenti, ovvero l'accertamento del nesso eziologico: una prova della causalità potenzialmente ostacolata da contributi addizionali, cumulativi e multifattoriali, che rappresentano la “*punta dell'iceberg*” di un più ampio disallineamento tra diritto e scienza, come testimoniato dall'uso dell'epidemiologia nel complesso e pericoloso confondersi tra causalità generale e individuale.

È invece affidata al quarto capitolo la questione, sempre più centrale, della responsabilità penale degli enti *ex* D.lgs. n. 231/2001, alla luce dell'introduzione nell'ambito del c.d. catalogo dei reati-presupposto dell'art. 25-*undecies*, relativo ai reati ambientali. Vengono esaminate le condizioni per l'imputazione della persona giuridica, le criticità dei modelli organizzativi, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e i problemi probatori relativi alla sussistenza del “vantaggio” o dell'“interesse”, nella prassi giurisprudenziale spesso pericolosamente riscontrati *ex post* sulla base di un ragionamento fondato sul “senno di poi”. La prospettiva si allarga, in seguito, alla natura collegiale delle decisioni imprenditoriali e alla difficoltà di isolare una condotta individualmente imputabile, frequentemente assorbita in un assetto organizzativo articolato, nel quale le scelte operative risultano distribuite tra più soggetti, nonché formalizzate secondo logiche che tendono ad attenuare – se non elidere – le responsabilità personali. Tutto ciò solleva interrogativi cruciali sull'effettiva riconducibilità soggettiva del disastro ambientale e sulla tenuta dei tradizionali criteri di imputazione nel contesto delle attuali strutture societarie e della moderna *società del rischio*. In questa parte del lavoro emerge in modo netto il contrasto tra esigenze sanzionatorie e garanzie costituzionali, soprattutto nei casi di responsabilità colposa. È proprio in tale contesto che si inserisce una riflessione più ampia sullo spostamento del peso della complessità normativa e tecnico-scientifica sulle imprese stesse, alle quali viene richiesto di predisporre autonomamente modelli organizzativi “idonei” a prevenire i reati, in un quadro in cui l'ordinamento – per primo – non è in grado di offrire criteri chiari o soluzioni univoche.

Il quinto ed ultimo capitolo è interamente dedicato a delle possibili prospettive di riforma, mettendo in discussione il ruolo del diritto penale come strumento principe di tutela ambientale. Si riflette criticamente sulla reale funzione deterrente del diritto punitivo, sull'efficacia – spesso più simbolica che sostanziale – delle sanzioni penali, e sulla necessità di spostare l'asse verso politiche di prevenzione e strumenti alternativi di regolazione. In quest'ottica, si sottolinea il ruolo cruciale della *compliance* ambientale e di un'implementazione amministrativa che non sia solo reattiva e *post-factum*, ma strutturata come sorveglianza costante e proattiva. Fondamentali, in tal senso, sono anche sanzioni patrimoniali e interdittive realmente incisive, capaci di colpire l'apparato economico dell'ente, accanto a misure premiali e incentivi coerenti con i principi ESG, che favoriscano l'adozione volontaria di buone pratiche ambientali. Particolare attenzione è infine dedicata al tema del risarcimento del danno ambientale, profilo sistematicamente disatteso nell'attuale assetto penalistico. Si sottolinea la necessità di strumenti autonomi ed efficaci di ristoro, anche mediante fondi di garanzia, per evitare che le vittime restino prive di ogni compensazione economica, già a fronte di un danno che, nella maggior parte dei casi, risulta comunque irreversibile.

In definitiva, il presente lavoro si colloca al crocevia tra diritto penale, *governance* aziendale e tutela dell'ambiente. L'ambizione è duplice: da un lato contribuire ad un inquadramento sistematico e coerente della materia; dall'altro, proporre una riflessione critica sul modello di responsabilità oggi dominante, che spesso rischia di risultare tanto inefficace quanto ingiusto sul piano sostanziale. Lo scopo non è ovviamente quello di offrire risposte definitive, bensì quello di individuare le domande più significative da porsi in un campo destinato a diventare sempre più centrale nella coscienza giuridica del nostro tempo.

Capitolo primo

L'AMBIENTE COME INTERESSE COLLETTIVO E FONDAMENTO DI PROTEZIONE GIURIDICA.

SOMMARIO: 1.1 Origine ed evoluzione della normativa a tutela dell'ambiente – 1.2 L'ambiente come valore giuridico: tra prospettiva antropocentrica ed ecocentrica – 1.3 – La Costituzione come fondamento della tutela: da protezione indiretta a riconoscimento esplicito – 1.4 L'attuale volto della protezione costituzionale dell'ambiente – 1.5 Il Testo Unico dell'Ambiente e la riforma sugli ecoreati: tra l'iniziale disinteresse del legislatore penale verso l'ambiente e le recenti aspettative tradite – 1.6 L'impiego della normativa extra codicistica nell'interazione tra protezione penale dell'ambiente e regolamentazione amministrativa – 1.7 Il recepimento da parte del legislatore italiano delle direttive europee a salvaguardia dell'ambiente: dalla Dir. UE 99/2008 alla recentissima 1203/2024 – 1.8 Il ruolo dell'Unione europea e delle fonti sovranazionali: l'effettiva incisività della Direttiva europea 1203/2024 sulla tutela penale dell'ambiente e del nuovo Regolamento europeo 1991/20024 sul ripristino della natura.

1.1 – *Origine ed evoluzione della normativa a tutela dell'ambiente*

L'attenzione per l'ambiente è gradualmente ma vigorosamente emersa in risposta ad un'epoca segnata e connotata da rischi sempre più complessi e prodotti dalla modernità stessa, arrivando a rappresentare, oggi, il tema di forse più denso dibattito sociale, e conseguentemente anche normativo. Attingendo anche solo dalla più recente cronaca nazionale ed internazionale, è sconfinata la rassegna dei casi che evidenziano la travolgente portata di questo “allarme ecologico”; in Svezia, ad esempio, ha appena preso avvio il maxi-processo per quello che è stato definito il più grande crimine ambientale della storia scandinava recente¹, e che coinvolge undici imputati tra cui l'ex CEO della società di smaltimento rifiuti Think Pink, accusata di aver gestito illegalmente oltre duecentomila tonnellate di rifiuti. A Torino, ancora più emblematico, è il caso che ha visto la Procura, per la prima volta, contestare il reato di inquinamento ambientale agli amministratori degli enti pubblici territoriali, quindi a chi ci governa².

Nel corpo dell'elaborato si avrà modo di analizzare più nel dettaglio i principali e più tristemente noti precedenti giurisprudenziali, ma quanto detto finora basti per interiorizzare la consapevolezza che siamo immersi in una “società del rischio, in cui viviamo con pericoli che noi stessi produciamo, in cui la modernità si confronta con le sue stesse creazioni”³. Chiaro è, alla luce di quanto riportato, che la principale minaccia per la salute ambientale non è da ricercarsi tanto nel comportamento del

¹ CHILLÈ, E. "Rifiuti, in Svezia parte il maxi processo per disastro ambientale." *TeleAmbiente*, 3 settembre 2024. Disponibile su <https://www.teleambiente.it/rifiuti-svezia-processo/>

² SOLA, E. "Il primo processo in cui il reato di inquinamento ambientale viene contestato a chi ci governa." *La Stampa*, 20 giugno 2024

³ BECK, U. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*. Traduzione di W. Privitera e C. Sandrelli. Prima ed. Roma: Laterza, 2000, p. 28

singolo, ma trae origine principalmente dall'attività di impresa, “tanto è vero che nell'opinione pubblica e nei *mass media* i procedimenti penali più significativi prendono il nome degli stabilimenti industriali fonte di inquinamento”⁴. Come evidenzia l'ultimo Rapporto Ecomafia⁵ pubblicato da Legambiente, i reati ambientali censiti nel nostro Paese, nel 2023, sono stati 35.487, registrando un aumento, tutt'altro che indifferente, del 15,6% rispetto all'anno precedente. Sebbene i grandi inquinamenti siano, nella quasi totalità dei casi, riconducibili ad attività aziendali, non bisogna però cadere nell'errore di ritenere che le imprese vedano generalmente l'inquinamento come parte integrante del loro modello di *business*, traendo profitto dalle pratiche inquinanti (smaltimento rifiuti, *in primis*). Questo è un fenomeno di stampo mafioso sempre più presente e preoccupante, ma che rappresenta, nella realtà, la fetta minore delle imputazioni ambientali, e che rischia di distogliere l'attenzione dal ben più delicato e attuale tema della responsabilità di quelle imprese che non cercano nella pratica inquinante il loro guadagno, ma che, più o meno consapevolmente, non gestiscono adeguatamente i rischi ambientali; vuoi per negligenza, vuoi per inosservanza delle normative di sicurezza, di prevenzione o di controllo, vuoi per mancato rispetto delle regolamentazioni ambientali. Il problema ecologico è allora il risultato non solo di “una distruzione e un consumo sempre più massicci delle risorse naturali, ma anche di un aumento della complessità tecnologica e, con essa, di una diminuzione verticale della capacità di controllare i rischi di disastri”⁶. *Ubi societas, ibi ius*, la modernità non ha quindi potuto prescindere, come sempre, dal darsi delle regole. Ma se questo è un compito tutt'altro che semplice in generale, è proprio con la disciplina di un bene così polivalente e a tratti intangibile che “il diritto è stato posto in difficoltà da molti punti di vista, trovandosi impreparato di fronte a problemi che ne scardinavano consolidate certezze”⁷. Ciò è ravvisabile a partire dalla stessa nozione del bene ambiente, che inevitabilmente dev'essere il vero oggetto della tutela e di cui il legislatore italiano non ha mai saputo – o non ha mai voluto – dare una definizione univoca. Al fine di individuare di volta in volta gli interessi da salvaguardare, è piuttosto solito far riferimento alle singole matrici di atmosfera, di acqua, di suolo, di paesaggio ecc. Per arrivare ai più generici, e talvolta vedremo al limite della pertinenza, concetti di “ecosistema”, “biodiversità”, “collettività”; offrendo terreno fertile alla creatività giurisprudenziale

⁴ RUGA RIVA, C. *Diritto penale dell'ambiente: Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela; Parte speciale: Reati contenuti nel d. lgs. n. 152/2006 e nel Codice penale*. Torino: Giappichelli Editore, 2015, cit. p. 76.

⁵ Legambiente. *Ecomafia 2023: Storie e numeri della criminalità ambientale in Italia*. Roma: Legambiente, 2023. Disponibile su: <https://www.legambiente.it>.

⁶ FORTI, G. *Tutela ambientale e legalità: prospettive giuridiche e socio-culturali*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2003, 46, 1353-1377.

⁷ TALLACCHINI, M. *Diritto per la natura: ecologia e filosofia del diritto*. Torino, Giappichelli, 1996.

che li diluisce ulteriormente pervenendo a formule che scomodano addirittura l'emozione suscitata sulla generalità delle persone”⁸.

Pur senza l'intenzione, almeno per ora, di biasimare il legislatore italiano, ci si rende effettivamente conto di come non sia forse possibile “individuare una nozione di ambiente che sia apprezzabile in termini giuridici e che, nello stesso tempo, non risulti troppo generica, sfuggente e, quindi, sostanzialmente inutile”⁹.

Nel mare delle possibilità e dei vari valori a cui assegnare la meritevolezza della tutela penale, ma nell'urgenza di trovare una disciplina efficace, la partita si gioca allora sul bilanciamento di questi interessi in campo: da un lato scongiurando, come denuncia a gran voce parte della dottrina, che si assista ad una “trasformazione sostanziale del giudice penale da soggetto istituzionalmente chiamato ad utilizzare la pena nei limiti che gli sono imposti, al soggetto che, in forza di un'investitura sociale, assuma la veste di fautore di politiche criminali che vanno ben oltre il c.d. *law enforcement*”¹⁰, dall'altro evitando che, legiferando troppo e in maniera frammentaria e sconclusionata, si generi un effetto controproducente, generando una sensazione di sensibilità ecologica più apparente che reale, come se “l'enorme mole di illeciti servisse solo a suscitare l'impressione di una certa sensibilità alla questione ecologica”¹¹.

Alla luce di queste considerazioni, è evidente che il tema in esame ponga questioni tanto attuali quanto complesse. Si tratta di determinare – *ubi maior minor cessat* – quale degli interessi coinvolti debba prevalere: se la tutela dell'ambiente – che meglio capiremo come definire – costi quel che costi, o la priorità di garantire che paghi solamente chi è effettivamente rimproverabile, perché la nobiltà di cui l'ambiente gode come bene non rende sempre giusta la sua causa. Tutto questo diviene, ovviamente, sempre più urgente, dal momento che “l'emergere nel diritto ambientale del canone probatorio dell'*in dubio pro natura*, rischia di trascinare anche nel suo correlato penale”¹².

⁸ Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13947 del 3 aprile 2008.

⁹ GRASSI, S. “Presentazione al volume *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*”, di M. CECCHETTI, Milano, 2000, p. VII.

¹⁰ ACCINNI, G. P. *Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*, Raccolta di studi di Diritto penale, Giuffrè Editore, Milano, 2018.

¹¹ SIRACUSA, L. *La tutela penale dell'ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione*. Giuffrè Editore, 2007.

¹² RUGA RIVA, C. *Diritto penale dell'ambiente: Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela; Parte speciale: Reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel Codice penale*. Torino: Giappichelli Editore, 2015, pag. 26.